



AVVISO PUBBLICO

(Delibera Giunta Comunale n.59/2024, Determinazione n.283/2024)

Censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, finalizzato all'iscrizione nell' "Elenco regionale delle botteghe ed attività storiche" ai sensi dell'art. 2 e dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della L.R. Lazio n. 1 del 10.02.2022 e del provvedimento attuativo R.R. n. 11 del 11.08.2022

Vista la seguente normativa regionale:

- Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 "Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche";
- Regolamento Regionale n. 11 del 11 agosto 2022 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1" ed in particolare comma 1 dell'art. 3 il quale recita: "*I comuni, ... a seguito di apposito avviso, provvedono al censimento... ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale*";
- Vista la Nota pervenuta con prot.16327 del 22/03/2024 dalla Regione Lazio – Assessora allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, relativa al suddetto censimento per l'anno in corso;

Atteso che:

- il presente Avviso è emanato in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della su richiamata Legge Regionale n. 1/2022, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal su richiamato Regolamento Regionale n. 11/2022;
- il presente Avviso è finalizzato al censimento delle attività economiche presenti sul territorio comunale le quali, a seguito della verifica istruttoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022, saranno iscritte nell' "Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" e pertanto potranno beneficiare degli interventi di salvaguardia e valorizzazione di cui all'art.4 della Legge Regionale n.1/2022 nonché delle attività e strumenti di promozione definiti all'art.7 del Regolamento Regionale n.11/2022;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 11/2022 a seguito dell'iscrizione nell'"Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche" la Direzione regionale competente rilascerà all'operatore economico un attestato riportante:
 - la denominazione sotto cui è esercitata l'attività economica;
 - la sede in cui la medesima attività è condotta in maniera prevalente ai fini del riconoscimento della valenza storica, artistica e architettonica;
 - la sezione in cui l'attività economica è iscritta in ragione della specifica fattispecie;
 - il numero e gli estremi di iscrizione;
 - l'indicazione del legale rappresentante al momento del riconoscimento;



- la Direzione regionale competente rilascerà inoltre copia del logo distintivo di “Bottega e attività storica del Lazio”, diversificato per ciascuna delle tipologie previste dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale;
- l’attestato ed il logo di “Bottega e attività storica del Lazio” dovranno essere esposti dall’esercente in maniera che sia facilmente visibile al pubblico e potranno essere utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, nella corrispondenza e nelle attività pubblicitarie dell’attività economica iscritta nell’Elenco regionale;
- ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge Regionale 1/2022, le botteghe e attività storiche, tenuto conto della compatibilità con l’esercizio dell’attività svolta, sono sottoposte a vincoli di continuità merceologica, di mantenimento delle caratteristiche morfologiche di pregio degli arredi, delle vetrine, delle insegne, dei serramenti e delle suppellettili presenti all’interno, ovvero degli elementi tradizionali e tipici dell’attività nonché delle apparecchiature d’epoca e degli strumenti produttivi relativi agli antichi mestieri.

In esecuzione della recente normativa regionale di cui sopra, pubblica il sottostante:

AVVISO PUBBLICO

ART. 1 – È indetta, con il presente Avviso, procedura di Censimento rivolta agli operatori economici interessati all’iscrizione all’Elenco Regionale delle botteghe ed attività storiche che dimostrino i seguenti requisiti di cui all’art. 2 della Legge Regionale n. 1/2022:

- a) i locali storici, locali e botteghe connotati da valore storico-artistico e architettonico, destinati ad attività di commercio, somministrazione, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie e cartolibrerie, svolte continuativamente anche da soggetti diversi e in modo documentabile da almeno settanta anni;
- b) i locali storici tradizionali, individuati ai sensi dell’articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche;
- c) le botteghe d’arte e di antichi mestieri, botteghe nelle quali sono svolte, in modo documentabile da almeno cinquanta anni, attività artistiche consistenti in creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, comprese quelle che richiedono l’impiego di tecniche di lavorazione tipiche della tradizione regionale, e attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni, prevalentemente manuali, e tecniche di produzione derivanti da tradizioni, usi o



culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione;

- d) le attività storiche e tradizionali, attività di commercio e somministrazione in sede fissa, artigianato, artistiche o miste, compresi cinema, teatri, librerie, cartolibrerie ed edicole, svolte, in modo documentabile, continuativamente, nel medesimo locale, da almeno cinquanta anni, con la stessa tipologia di vendita, somministrazione o lavorazione e di cui siano mantenute l'identità e le caratteristiche originarie dell'attività, restando influenti l'eccellenza degli arredi, il valore storico, artistico, architettonico della bottega storica in cui detta attività si svolge.

ART. 2 – Non sono ostativi al riconoscimento dei requisiti di cui sopra:

- a) l'eventuale utilizzo di nuove tecnologie nel processo creativo e produttivo, purché non sostituisca completamente l'attività artigianale;
- b) l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali alla promozione commerciale, alla relazione con il cliente o alle forme di collaborazione con altre attività;
- c) la sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a dodici mesi, salvo proroga, da parte del Comune, in caso di comprovata necessità.

ART. 3 – I legali rappresentanti delle attività economiche interessate dovranno presentare, per la fase di prima attuazione entro e non oltre le ore 23:59 del 23 giugno 2024 formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: *suap.comune.monterotondo.rm@pec.it* indicando in oggetto "CENSIMENTO BOTTEGHE ED ATTIVITA' STORICHE".

ART. 4 – La comunicazione dovrà essere predisposta sulla modulistica allegata al presente avviso, corredata dei seguenti documenti ed informazioni:

- I. visura camerale storica aggiornata a data non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza, contenente la denominazione, la ditta, la sede legale e quella operativa e la partita IVA dell'impresa;



- II. i segni distintivi di cui l'impresa è proprietaria o ha diritto di disporre in esclusiva ed in grado di connotarla rispetto alla storicità ed alla particolare valenza della propria attività secondo i criteri di cui alla legge regionale e al presente regolamento;
- III. copia del titolo di proprietà dell'immobile presso cui l'attività economica è esercitata ovvero altra documentazione attestante la disponibilità degli spazi utilizzati ai fini d'impresa;
- IV. l'eventuale provvedimento di cui all'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- V. una relazione, debitamente supportata da ulteriori riscontri documentali in cui siano evidenziati i profili di storicità dell'attività economica esercitata e si faccia dettagliatamente menzione delle caratteristiche storico-artistiche ed architettoniche dei locali presso cui l'attività è esercitata ovvero della particolare produzione realizzata e commercializzata anche evidenziando i seguenti elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a f), della Legge Regionale n.1/2022:
 - a) la collocazione all'interno di un edificio storico classificato;
 - b) la presenza di un'architettura d'autore o di elementi architettonici di pregio;
 - c) la presenza di una riconosciuta tradizione familiare, intesa come continuità di esercizio da parte del medesimo soggetto, suoi familiari, discendenti, eredi o aventi causa;
 - d) l'esercizio di un'attività storica o tradizionale regionale;
 - e) il riconoscimento dello specifico valore storico, artistico, culturale e ambientale di botteghe e locali o delle attività tradizionali ovvero del particolare pregio dei prodotti offerti;
 - f) la presenza di strumenti, apparecchiature, arredi e suppellettili di specifico interesse artistico e storico, nonché l'inventario degli archivi e del patrimonio.

ART. 5 – Ufficio competente per il Procedimento: Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio. Contatti: suap.comune.monterotondo.rm@pec.it - Responsabile del Procedimento: D.ssa Francesca Moreschi.



Gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sono assolti tramite pubblicazione del presente Avviso:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi;
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente";
- nel sito istituzionale del Comune, sezione Fare Impresa → SUAP;
- alla sezione Procedimenti del portale SUAP Monterotondo:

<http://suap.comune.monterotondo.rm.it/procedimentiMONTEROTONDO.nsf>.

ART. 6 – Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso si intende applicabile la vigente normativa nazionale e regionale in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale n. 1 del 10 febbraio 2022 ed al Regolamento Regionale n. 11 dell'11 agosto 2022.

Il presente Avviso è composto da n.5 pagine.

II DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO

Arch. Luca Lozzi

firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.